


# Zurich Assicurazione Bici

Informazioni per la clientela e  
Condizioni generali di assicurazione (CGA)



Siamo sempre  
a vostra disposizione.

Zurich Help Point: 0800 80 80 80  
Dall' Estero: +4144 628 98 98



## Indice

Art.	Pagina
<b>Informazioni per la clientela</b>	<b>3</b>
<b>Condizioni generali di assicurazione (CGA) per l'assicurazione bici Edizione 11/2021</b>	<b>4</b>
1 Inizio e durata dell'assicurazione	4
2 Validità territoriale	4
3 Persone assicurate	4
4 Cose assicurate	4
5 Eventi assicurati	4
6 Prestazioni	4
7 Esclusioni	5
8 Franchigia	5
9 Obblighi di diligenza e altri obblighi	5
10 Violazione degli obblighi	6
11 Pretese verso terzi e altri fornitori di prestazioni	6
12 Foro e diritto applicabile	6
13 Comunicazioni	6
14 Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie	6

## Informazioni per la clientela

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono una panoramica della compagnia di assicurazione e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione. I diritti e doveri delle parti contrattuali scaturiscono in definitiva dai documenti contrattuali (proposta/offerta, polizza, condizioni di assicurazione) e dalle leggi applicabili, in particolare dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

### Chi è l'assicuratore?

La Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA con sede in Mythenquai 2, 8002 Zurigo («Zurich»), soggetta a sorveglianza da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (Laupenstrasse 27, 3003 Berna).

### Quali sono i rischi assicurati e qual è la portata della copertura assicurativa?

I rischi assicurati e la portata della copertura assicurativa si evincono dai documenti contrattuali e sono limitati dalle esclusioni ivi indicate.

La Zurich Assicurazione bici protegge dai seguenti pericoli in associazione alla bicicletta, bicicletta elettrica o ciclomotore a motore elettrico con pedalata assistita assicurati fino a un massimo di 45 km/h:

- Furto e rapina,
- distruzione o danneggiamento in seguito a incidente o caduta durante l'uso,
- spese supplementari in caso di guasti.

In caso di danni alla bicicletta o ciclomotore a motore elettrico assicurati, i costi di riparazione vengono risarciti fino a concorrenza del valore di acquisto a nuovo al momento del caso di sinistro. In caso di danno totale, il calcolo dell'indennità avviene secondo una tabella ai sensi delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA), che tiene conto dell'ammortamento dovuto all'età.

L'indennità massima per ogni caso di sinistro e la franchigia vigente sono indicate nella polizza o nelle CGA.

Esclusioni importanti riguardano:

- Guasti dovuti a batterie scariche,
- danneggiamento intenzionale da parte di terzi,
- determinati sport ciclistici e sessioni di prova come sportivo professionista.

L'esatta estensione delle prestazioni nonché le esclusioni vigenti sono riportate nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA) nonché in altri eventuali documenti contrattuali.

È inoltre possibile coassicurare servizi in caso di guasti (soccorso stradale attivo)

### Si tratta di un'assicurazione di somme o di un'assicurazione contro i danni?

L'assicurazione Zurich Assicurazione Bici è un'assicurazione contro i danni. Per il versamento e l'ammontare delle prestazioni d'assicurazione è determinante il danno verificatosi in seguito all'evento assicurato.

### Qual è il premio dovuto?

L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura assicurativa desiderata. Tutti i dati relativi al premio e alle possibili tasse (ad es. imposte) sono contenuti nei documenti contrattuali. Il premio va pagato all'inizio del periodo di assicurazione.

### Quali sono gli altri obblighi del contraente?

Gli obblighi scaturiscono dalle condizioni di assicurazione e dalla LCA. Importanti obblighi sono ad esempio:

- immediata notifica di un caso di sinistro (dichiarazione di sinistro),
- collaborazione al chiarimento della fattispecie (in caso di sinistro, ecc.),
- responsabilità per le cose assicurate, che vanno protette con misure adeguate,
- provvedere alla limitazione del danno e non riconoscere pretese di credito.

### Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

La copertura assicurativa inizia alla data specificata sulla polizza e dura dodici mesi.

La protezione assicurativa vale per i danni che si verificano nel corso della durata dell'assicurazione (dopo l'inizio dell'assicurazione e prima della fine del contratto).

### Come avviene il trattamento dei dati personali da parte di Zurich?

Zurich tratta dati che si riferiscono a persone fisiche (dati personali) in relazione alla conclusione e all'esecuzione di contratti e per altri scopi. Informazioni più dettagliate concernenti questi trattamenti (tra l'altro gli scopi, i destinatari dei dati, la conservazione e i diritti delle persone interessate) si trovano nella dichiarazione sulla protezione dei dati di Zurich. Questa dichiarazione può essere consultata su [www.zurich.ch/protezione-dei-dati](http://www.zurich.ch/protezione-dei-dati) o richiesta presso la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Protezione dei dati, casella postale, 8085 Zurigo, [datenschutz@zurich.ch](mailto:datenschutz@zurich.ch).

## Il contratto può essere revocato?

Entro 14 giorni il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Il termine è rispettato se il contraente comunica la revoca a Zurich, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine.

## Condizioni generali di assicurazione (CGA) per l'assicurazione bici Edizione 11/2021

### Art. 1 Inizio e durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa per le biciclette registrate o le biciclette elettriche o i ciclomotori elettrici con ausilio elettrico del pedale fino a una velocità massima di 45 km/h (di seguito denominate bici) inizia alla data specificata nella polizza e dura dodici mesi. I motoveicoli, i ciclomotori e i monocicli non sono oggetto dell'assicurazione bici.

### Art. 2 Validità territoriale

L'assicurazione è valida:

- in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein per il soccorso stradale conformemente all'art. 6.4,
- in Europa per le restanti prestazioni.

### Art. 3 Persone assicurate

Sono assicurate la persona fisica o giuridica registrata in qualità di proprietario della bici assicurata all'atto della stipulazione del contratto e le altre persone autorizzate dal proprietario a utilizzare la bici.

Possono essere assicurati solo clienti con domicilio o sede aziendale in Svizzera. In caso di rivendita della bici nel corso della durata contrattuale, la protezione assicurativa per la bici corrispondente si estingue.

### Art. 4 Cose assicurate

Si intendono assicurati fino alla somma di assicurazione convenuta la bici registrata con il numero di telaio o numero ID della bici, unitamente ai relativi accessori annessi in modo fisso alla bici (senza rimorchi e dispositivi elettronici supplementari). È possibile registrare una bici solo se dal momento dell'acquisto a nuovo sono trascorsi meno di sei anni.

### Art. 5 Eventi assicurati

La bici è assicurata contro i seguenti eventi (elenco esaustivo):

- furto, incl. furto per uso,
- rapina (furto sotto minaccia o uso di violenza nei confronti della persona assicurata),
- distruzione o danneggiamento in seguito a incidente o caduta durante l'uso,
- guasti che comportano l'inidoneità alla circolazione.

### Art. 6 Prestazioni

#### 6.1 Furto, rapina

Zurich si assume (fino a concorrenza della somma di assicurazione pattuita)

- nel caso in cui la bici oggetto del sinistro venga ritrovata entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del furto, i costi di riparazione necessari fino all'ammontare del valore di risarcimento al momento del sinistro, oppure
- nel caso in cui la bici non venga ritrovata entro questo periodo, il valore di risarcimento conformemente all'art. 6.5 per una bici equivalente al momento del sinistro; la bici eventualmente ritrovata in un secondo momento spetta a Zurich. Altrimenti Zurich può erogare anche un'indennità in natura.

#### 6.2 Distruzione o danneggiamento in seguito a incidente o caduta

Zurich si assume (fino a concorrenza della somma di assicurazione pattuita)

- in caso di danno parziale, i costi di riparazione o ripristino fino a concorrenza del valore di risarcimento al momento del sinistro (se possibile, i telai in carbonio danneggiati devono essere riparati), oppure

- in caso di danno totale, il valore di risarcimento conformemente all'art. 6.5 per una bici equivalente al momento del sinistro. Nel caso in cui la bici interessata dal danno non sia più disponibile, Zurich si assume in alternativa i costi per il riacquisto di un altro tipo/modello nei limiti del valore di risarcimento della bici assicurata al momento del sinistro. Altrimenti Zurich può erogare anche un'indennità in natura.

### 6.3 Guasti

In caso di guasti Zurich si assume le spese supplementari per il trasporto delle bici assicurate interessate dal guasto (incl. rimorchi e cammellini) e/o dell'utente presso il relativo domicilio ovvero la relativa sede dell'azienda o il punto di partenza del viaggio in bicicletta. I compagni di viaggio sono coassicurati se devono sostenere spese supplementari a causa del guasto.

L'indennità per tutte le persone è pari a un totale massimo di CHF 500. L'indennità per le spese supplementari (per tutte le persone insieme) avviene a favore del contraente dell'assicurazione della bici.

### 6.4 Servizio in caso di guasti (soccorso stradale attivo)

Se convenuto, Zurich eroga inoltre le seguenti prestazioni nel caso in cui la bici assicurata e il rimorchio o cammellino ad essa collegato non siano più utilizzabili in seguito ad un guasto o un incidente:

- organizzazione e assunzione delle spese per ripristinare la funzionalità del veicolo, inclusi i pezzi di ricambio (non le batterie) normalmente trasportati come materiali di ricambio dai veicoli del soccorso stradale. Se la funzionalità del veicolo non può essere ripristinata sul luogo del sinistro, la bici sarà trasportata alla più vicina officina idonea ad effettuare la riparazione oppure al domicilio ossia alla sede dell'azienda o al punto di partenza del viaggio in bicicletta.
- Le spese supplementari sono coassicurate conformemente all'art. 6.3, secondo capoverso.

Nel caso in cui il luogo in cui si è verificato il guasto o l'incidente non sia raggiungibile in automobile, l'assicurato è tenuto a recarsi con la sua bicicletta in un luogo che il veicolo del soccorso stradale possa raggiungere senza infrangere la legge vigente sulla circolazione stradale. La persona assicurata deve essere presente durante le operazioni di risoluzione del guasto.

### 6.5 Ammortamento in caso di sinistro

L'indennità in caso di danno totale viene calcolata come segue:

nel 1° anno dall'acquisto a nuovo	= valore di risarcimento
nel 2° anno dall'acquisto a nuovo	= valore di risarcimento
nel 3° anno dall'acquisto a nuovo	= 70% del valore di risarcimento
nel 4° anno dall'acquisto a nuovo	= 70% del valore di risarcimento
nel 5° anno dall'acquisto a nuovo	= 50% del valore di risarcimento
nel 6° anno dall'acquisto a nuovo	= 50% del valore di risarcimento
più di sei anni dall'acquisto a nuovo	= valore attuale

## Art. 7 Esclusioni

Non sono assicurati:

- spese di revisione e assistenza,
- guasti causati da batterie scariche,
- ulteriori spese correlate a un evento assicurato, come per es. il riacquisto delle cose assicurate o le spese per un rapporto della polizza,
- danneggiamento intenzionale da parte di terzi,
- danni causati intenzionalmente dall'assicurato o verificatisi a seguito ad un'omissione intenzionale dell'assicurato,
- i sinistri conseguenti a:
  - gare di qualsiasi genere,
  - generi di attività ciclistiche quali corse su pista, ciclopalla, ciclismo artistico, BMX, Slopestyle, Dirtjump o simili,
  - allenamenti come sportivo professionista.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni che, a prescindere dalla loro causa, sono direttamente o indirettamente in relazione a

- eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolta o disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse e tumulti) e in seguito alle misure prese per contrastarli;
- fissione e fusione nucleare, materiale radioattivo, contaminazione radioattiva e dispositivi esplosivi nucleari o armi nucleari di qualsiasi natura e in seguito alle misure prese per contrastarli;
- acqua di bacini artificiali o di altre riserve idriche risp. serbatoi artificiali;
- terremoti ed eruzioni vulcaniche.

## Art. 8 Franchigia

La franchigia è pari al 10% del danno, e comunque almeno a CHF 200 per evento. Non viene dedotta in caso di guasti conformemente agli art. 6.3 e 6.4 e in caso di prestazioni erogate sussidiariamente ad altre assicurazioni che a loro volta deducono una franchigia.

## Art. 9 Obblighi di diligenza e altri obblighi

Le persone assicurate devono rispettare gli obblighi di diligenza e devono attuare le misure necessarie per proteggere le cose assicurate contro i danni assicurati.

Al verificarsi di un evento assicurato la persona assicurata dovrà

- avvisare immediatamente Zurich chiamando il numero di telefono 0800 80 80 80 (dall'estero: +41(0)44 628 98 98) e
- presentare una copia della ricevuta d'acquisto (accessori inclusi) delle bici interessate dal sinistro con il numero di telaio o il numero ID della bici.

La persona assicurata deve tutelare le pretese di risarcimento che le spettano nei confronti di terzi e, se necessario, contribuire alla relativa esecuzione da parte di Zurich.

Inoltre, in caso di furto o rapina il contraente dovrà

- avvisare il posto di polizia di pertinenza, seguire le disposizioni date e prendere le misure idonee per il recupero delle cose rubate, e
- fornire a Zurich una copia del rapporto della polizia e comunicare quando le cose rubate sono state recuperate o eventuali notizie inerente alle cose rubate.

#### **Art.10** **Violazione degli obblighi**

In caso di violazione di disposizioni od obblighi legali o contrattuali, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte. Non si incorre in questa sanzione quando risulta dalle circostanze che la mancanza non è imputabile a colpa.

#### **Art.11** **Pretese verso terzi e altri fornitori di prestazioni**

##### **11.1**

Se Zurich eroga prestazioni per le quali l'avente diritto potrebbe far valere pretese anche nei confronti di terzi o di altri fornitori di prestazioni, tali diritti sono trasferiti a Zurich al momento dell'erogazione delle prestazioni da parte della stessa.

##### **11.2**

Qualora sussistano pretese verso terzi o altri fornitori di prestazioni, la protezione assicurativa derivante dal presente contratto si limita alla parte delle prestazioni che eccede le prestazioni risultanti da altri contratti.

##### **11.3**

Non si fornisce alcuna prestazione per le franchigie di altre polizze d'assicurazione.

#### **Art.12** **Foro e diritto applicabile**

In caso di controversie risultanti dal presente contratto, il contraente o l'avente diritto può scegliere come foro competente:

- Zurigo,
- il domicilio o la sede del contraente o dell'avente diritto in Svizzera.

Sul presente contratto si applica il diritto svizzero.

#### **Art.13** **Comunicazioni**

Le comunicazioni vanno indirizzate alla Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, «Assicurazione bici», Casella postale, CH-8085 Zurigo. Per comunicazioni telefoniche rivolgersi al numero verde 0800 80 80 80.

#### **Art.14** **Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie**

Zurich non concede copertura assicurativa e non è tenuta ad effettuare alcun pagamento o fornire qualsiasi altro tipo di prestazione, se e in quanto ciò violerebbe le regolamentazioni o leggi in materia di sanzioni economiche, commerciali o finanziarie.

**Ha ancora delle domande? Saremo lieti di rispondere al numero 0800 80 80 80 o tramite e-mail all'indirizzo: [service@zurich.ch](mailto:service@zurich.ch)**



